

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 76 del 16.08.1993, no. 29 del 14.03.1997 – rettifica, no. 47 del 17.05.1999 – rettifica e no. 35 del 28.03.2008, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

LEGGE SULLE ISTITUZIONI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Per istituzione s'intende la persona giuridica la cui fondazione e struttura organizzativa sono regolate nella presente Legge.

(2) L'istituzione è fondata per lo svolgimento permanente di attività nel settore dell'educazione e istruzione, scienza, cultura, informazione, sport, cultura fisica, cultura tecnica, assistenza all'infanzia, sanità, assistenza sociale, assistenza agli invalidi e altre attività.

(3) La persona giuridica che svolge le attività di cui al comma 2 del presente articolo a scopo di lucro, soggiace alle prescrizioni sulle società commerciali.

(4) La legge può prescrivere che determinate attività di cui al comma 2 del presente articolo non possano venire svolte a scopo di lucro.

... (omissis) ...

III. DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ISTITUZIONE

... (omissis) ...

Articolo 18

(1) Le espressioni “Croazia”, “Repubblica”, “Stato” e loro derivazioni, lo stemma e la bandiera della Repubblica di Croazia, incluse le imitazioni, si possono inserire nella denominazione delle istituzioni solo per legge e con il consenso del Governo della Repubblica di Croazia, e rispettivamente dell'organo statale da questo autorizzato.

(2) Le denominazioni delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e loro derivazioni, lo stemma e la bandiera, incluse le imitazioni, si possono inserire nel nome delle istituzioni soltanto con il previo consenso dell'organo competente dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(3) La denominazione dell'istituzione può contenere anche il nome, lo stemma, la bandiera o altro emblema di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale (interstatale), solo con il permesso del ministero competente per gli affari amministrativi e il previo consenso del paese straniero o dell'organizzazione internazionale (interstatale).

(4) Il nome dell'istituzione può contenere la denominazione, lo stemma, la bandiera o l'emblema di una comunità o minoranza etnica e nazionale, previo consenso del ministro nella cui sfera d'azione rientra l'attività dell'istituzione.

... (omissis) ...

Articolo 22

(1) La denominazione dell'istituzione deve essere in lingua croata e scrittura latina.

(2) La denominazione dell'istituzione può contenere singole parole straniere in uso abituale nella lingua croata o se non esiste un termine corrispondente nella lingua croata, o se si tratta di parole di lingue morte.



(3) L'istituzione fondata per la tutela e la promozione dell'educazione, l'istruzione, la cultura e l'informazione degli appartenenti a comunità o minoranze etniche e nazionali, può avere una denominazione bilingue, in lingua croata e scrittura latina e nella lingua e scrittura della comunità o minoranza etnica e nazionale in questione.

(4) L'istituzione che svolge la propria attività sul territorio dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) sul quale accanto alla lingua croata e scrittura latina, è previsto anche l'uso ufficiale della lingua e scrittura degli appartenenti alla comunità o minoranza etnica e nazionale, è in dovere di avere una denominazione bilingue in lingua croata e scrittura latina e, al secondo posto, nella lingua e scrittura della comunità o minoranza etnica e nazionale.

(5) L'istituzione può avere denominazione bilingue e cioè in lingua croata e scrittura latina e in una lingua straniera o lingua morta, previo consenso del ministero competente per gli affari amministrativi.

(6) Nella corrispondenza con persone fisiche e giuridiche residenti all'estero, accanto alla denominazione iscritta nel registro giudiziario delle istituzioni, l'istituzione può usare anche la traduzione del proprio nome in lingua straniera viva o lingua morta.

(7) Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo valgono anche per la denominazione abbreviata dell'istituzione.

... (omissis) ...

